

Gen. 17/5/2019

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE FALLIMENTARE

RGV 731/2019

Il Giudice dott. Fabio Di Lorenzo in temporanea sostituzione del dott. Massimo Palescandolo (in virtù di provvedimento del Presidente di Sezione dott. Abete del 30.4.2019),

letta l'istanza presentata dal sig. [REDACTED] ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

considerato che il sig. [REDACTED] ha avanzato per la risoluzione dello stato di sovraindebitamento una proposta di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 e dell'art. 14 ter, comma 3, tra cui la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, la quale si è soffermata sui seguenti punti normativamente previsti:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 10 anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori,
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

considerato che, sebbene l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. 3) l. 3/2012 faccia riferimento al provvedimento di omologazione, deve ritenersi che con questo si sia inteso fare riferimento al provvedimento di chiusura della liquidazione ex art. 14 novies, posto che nella procedura ex art. 14 ter non è prevista alcuna fase di omologa;

ritenuta la fattibilità della proposta alla luce del raffronto fra le passività indicate ed il valore dell'attivo che sarà liquidato per far fronte alle prime;

considerato, quanto al reddito percepito dal ricorrente, che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso sia compreso nella liquidazione tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art. 14 quinquies comma 2 lett. f l. 3/2012);

P.Q.M.

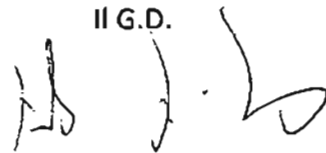
- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;



- 2) esclude dalla procedura di liquidazione la somma mensile di euro 2.180,08 eventualmente percepita dal sig. [REDACTED];
- 3) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 il dott. Alfredo Dima, già gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'OCC dell'ODCEC di Torre Annunziata;
- 4) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 5) dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Torre Annunziata;
- 6) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;
- 7) ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Torre Annunziata, 30 aprile 2019

Il G.D.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 APR 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Donna Marina P. M. CIRINO